



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 661/06/CONS

MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI DA IMPLEMENTARE SUI TERMINALI MOBILI DI VIDEOFONIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2006;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193, ed in particolare l’allegato A, art. 4, comma 3, lettera e);

VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante “*Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15, ed in particolare l’allegato A, art. 16 (*Tutela dei minori*);

VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante “*Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94;

VISTA la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, recante “*Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme in materia di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili (DVB-H);

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori*” sottoscritto in data 18 ottobre 2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, TIM, VODAFONE e WIND;

CONSIDERATI gli esiti dell’indagine conoscitiva promossa dal Consiglio Nazionale degli Utenti sul tema della telefonia mobile e minori, i cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo stesso CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la lacunosità della regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti ed i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei servizi al fine di precludere ai minori l’accesso ai contenuti a loro non destinati, con particolare riferimento alla carenza di un’opportuna ed efficace pubblicizzazione della possibilità, per i genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione e da quella di ricevere o di comunicare informazioni devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, *Testo unico della radiotelevisione*), essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocimento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b), *Testo unico della radiotelevisione*), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo;

CONSIDERATO che a seguito dello sviluppo della convergenza contenuti video e trasmissioni televisive possono essere offerti, tramite le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili e personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e che, pertanto, è opportuno che siano estese a tale tipologia di diffusione le misure precauzionali, già previste per la trasmissione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato, per la diffusione di contenuti destinati agli adulti o che, comunque, possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

AVUTO RIGUARDO alle segnalazioni pervenute da alcune Associazioni di consumatori per evidenziare la relativa facilità con cui risulta possibile, tramite l’apposito terminale mobile *videofonino*, accedere ai contenuti per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in essere dai fornitori del servizio spesso non siano in grado

di precludere efficacemente al minore, che utilizza il terminale occasionalmente o stabilmente, l'accesso ai contenuti vietati;

PRESO ATTO delle proposte sottoposte all'Autorità da un fornitore di servizi audiovisivi e multimediali, volte all'introduzione di misure intese a migliorare il livello di inibizione per i minori all'accesso tramite terminali mobili *videofonini* ai contenuti per adulti, tra le quali, in particolare, l'introduzione di uno specifico codice d'accesso riservato ai predetti servizi;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, al fine di garantire un'equivalente protezione dei minori rispetto all'accesso a contenuti usufruibili con tecnologie diverse, di adottare misure minime di sicurezza, in attesa della definizione di un complesso organico di misure di protezione dei minori dall'accesso a contenuti sensibili, da adottarsi sentite tutte le parti interessate;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall'accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei servizi audiovisivi e multimediali riservati ad un pubblico adulto una modalità/funzione di *parental control* che consenta di inibire stabilmente l'accesso del minore, che usa occasionalmente o permanentemente il terminale mobile, ai contenuti di cui al comma precedente. La predetta funzione dovrà risultare facilmente attivabile/disattivabile dall'utente tramite la digitazione sul proprio terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da tutti gli altri codici utilizzati sul terminale stesso per altre funzioni. Il codice dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del servizio.

3. Gli operatori di cui al comma 1 devono dare adeguata informazione della introduzione della funzione di *parental control* di cui al precedente comma 2 nella pubblicità dei propri servizi, diffusa con qualsiasi mezzo, nonché nelle descrizioni del servizio allegate ai moduli contrattuali o presenti sui propri siti *web*. La dichiarazione, da parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto adeguata preventiva informazione circa la disponibilità della funzione di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola contrattuale *espressamente e separatamente* firmata dall'utente/acquirente in sede di stipula del contratto di acquisto del servizio.
4. Gli operatori di cui al comma 1 devono conformare alle disposizioni del presente provvedimento i servizi ed i relativi contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, prevedendo una adeguata informazione ai propri clienti e specifiche modalità di aggiornamento che consentano l'accertamento della consegna del codice (pin) di cui al precedente comma 2, al contraente maggiorenne del contratto.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma , 15 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

DELIBERA N. 55/06/CONS**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LINEE-GUIDA SUL CONTENUTO
DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 2004, N. 112****L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 1° febbraio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante "*Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112*", del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato " testo unico", l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, Capo I del testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 44, commi 5 e 8, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. La medesima concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

CONSIDERATO che la qualità dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto;

SENTITE le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;

RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di “contratto nazionale di servizio”, a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del testo unico con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

DELIBERA

Il seguente schema di linee guida

CAPO I

Principi generali

Articolo 1 (Oggetto)

1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della legge 3 maggio 2004 n. 112 e del testo unico, il presente provvedimento determina le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI per il triennio 2006-2008, di seguito denominato “il contratto di servizio”, alle quali il medesimo si conforma.

CAPO II

Programmazione televisiva e radiofonica

Articolo 2 **(Qualità dell'offerta)**

1. Nel rispetto dell'obbligo di garantire nella complessiva programmazione, anche non informativa, l'osservanza dei principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà, pluralismo ed apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale artistico e ambientale a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, la RAI deve assicurare un'ampia gamma di programmi televisivi, radiofonici e multimediali, diretti alla totalità degli utenti.

2. La programmazione deve essere improntata al soddisfacimento delle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e perseguire in un insieme equilibrato le funzioni informative, formative, culturali e di intrattenimento, nel rispetto delle esigenze degli utenti, tenendo conto dei diversi orientamenti, opinioni e gusti. La programmazione deve assicurare sempre il buon uso della lingua italiana e la correttezza dei comportamenti, evitando scene ed espressioni volgari e di cattivo gusto. Gli orari di programmazione devono essere rispettati nel modo più rigoroso possibile.

3. La programmazione deve tenere prioritariamente conto delle seguenti tipologie di trasmissioni che devono essere diffuse in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

- a) informazione
- b) educazione
- c) formazione
- d) promozione culturale
- e) trasmissioni per i minori.

4. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 3 ed assicurando, in particolare, l'informazione di attualità e di approfondimento, le trasmissioni dedicate a temi di carattere sociale e di pubblica utilità, le trasmissioni a carattere formativo ed educativo, la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, la produzione italiana ed europea, l'informazione sportiva, gli eventi di carattere nazionale. I generi devono essere definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità

editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

5. Sulla base della suddivisione in generi di cui al contratto di servizio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, definisce il numero di ore che la RAI deve riservare, annualmente, alle tipologie di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4.

Articolo 3

(Sistema di valutazione della qualità dell'offerta)

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri della programmazione di cui all'articolo 2 e sul recepimento delle opinioni del pubblico, attraverso questionari o interviste telefoniche sulla qualità della programmazione trasmessa rivolte ad un campione rappresentativo della popolazione, misuri il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sulla qualità dell'offerta.

2. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previa informativa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio e nominati dalla RAI.

3. All'attività dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che ne determina gli indicatori sulla base dei criteri di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

Articolo 4

(Programmazione per i minori)

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico, ivi

comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 19.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e Minori.

Articolo 5

(Programmazione educativa e formativa)

1. La RAI è tenuta alla realizzazione di trasmissioni di carattere educativo e formativo che siano improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza. Tali trasmissioni sono diffuse in modo proporzionale su tutte le reti e in tutti gli orari, compresi quelli di buon ascolto.

Articolo 6

(Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale)

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, l'incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce

orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti.

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

3. La RAI dedica particolare attenzione, nella programmazione televisiva e radiofonica, alla comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

Articolo 7

(Programmazione audiovisiva europea)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e di promuovere la lingua e la cultura italiana, salvaguardando l'identità nazionale, la RAI destina una quota non inferiore al 15 per cento di ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.

2. Il contratto di servizio stabilisce, all'interno della quota di cui al comma 1, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali sono fissate in misura proporzionalmente superiore a quelle previste dal contratto di servizio 2003-2005.

3. La RAI è tenuta a riservare, nella programmazione via satellite, spazi diffusivi alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le modalità che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

4. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

Articolo 8**(Promozione delle culture locali e delle minoranze linguistiche)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 del testo unico, e tenuto conto della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza regionale e provinciale, la RAI valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali, garantendo un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale, salvaguardando, comunque, il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identità culturale, anche nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Articolo 9**(Servizi speciali per la mobilità)**

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale.
2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.
3. La RAI è tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.
4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

CAPO III

Innovazione tecnologica

Articolo 9

(Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)

1. Ferme restando le norme sull'accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale previste dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico, nonché a realizzare il programma di predisposizione di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica per la tecnica digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della delibera n. 136/05/CONS.

Articolo 10

(Trasmissioni televisive digitali terrestri)

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della delibera n. 136/05/CONS.

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale.

Articolo 11

(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2) della delibera n. 136/05/CONS, destina a fornitori di contenuti indipendenti, almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre non di riserva pubblica, fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. La destinazione

di capacità trasmissiva è effettuata nel rispetto delle delibere n. 253/04/CONS e 264/05/CONS.

2. La RAI favorisce la massima partecipazione dei potenziali fornitori di contenuti indipendenti alle selezioni per la fornitura della capacità trasmissiva di cui al comma 1, attuando condizioni ragionevoli di accesso.

Articolo 12

(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in *simulcast*)

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in *simulcast* via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

Articolo 13

(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)

1. La RAI è tenuta a contribuire allo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, realizzando una adeguata copertura della popolazione mediante le proprie infrastrutture, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS.

2. Il contratto di servizio, tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo di tale tecnologia, definisce le fasi di implementazione delle reti di trasmissione radiofoniche in tecnica digitale, individuando la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

Articolo 14**(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI si impegna a sperimentare la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta Definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.
2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all'osservanza della regolamentazione che, nell'ambito delle rispettive competenze, è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

Articolo 15**(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)**

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO IV**Sviluppo dei mercati****Articolo 16****(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)**

1. Il contributo pubblico percepito dalla RAI, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa dalla legge, dal presente provvedimento e